SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1994.

Determinazione, per l'anno 1994, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 febbraio 1994, n. **285.**

Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato . . . . Pag. 4

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Renate Cogoy per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia Pag. 6

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Wenzel Andrea Karola per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia. Pag. 6

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Ursula Druecke per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia. Pag. 7

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Maria Del Mar Cuasante Ruiz all'esercizio della professione di biologo in Italia . . . . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 26 aprile 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998 . . . . Pag. 8

DECRETO 27 aprile 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003 . . . . Pag. 9

DECRETO 10 maggio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 maggio-14 giugno 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 . . . . Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 5 maggio 1994.

Modalità di versamento della maggiore imposta e degli interessi per il contributo diretto lavorativo, delle sopratasse del 3 per cento sugli importi da conguagliare a rettifica di quelli indicati nel prospetto di liquidazione dal sostituto di imposta o comunicati dai centri di assistenza, ravvedimento operoso per l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa . . . . Pag. 12

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 28 aprile 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1994 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno . . . . Pag. 14

DECRETO 28 aprile 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1994 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Torino . . . . Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 9 maggio 1994.

Integrazione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere . . . . . . Pag. 15

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 26 marzo 1994, n. 8.

Integrazioni alle circolari numeri 4, 5, 6 e 7 relative a interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia Pag. 20

Ministero dei lavori pubblici

CIRCOLARE 28 aprile 1994, n. 1676.

Circolare del Ministero dei lavori pubblici 10 febbraio 1994, n. 302/U.I. Art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Appalti e concessioni di opere pubbliche . . . . Pag. 21

Ministero della sanità

CIRCOLARE 29 aprile 1994, n. 9.

Revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 12 maggio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 29

Proroga del termine di presentazione delle domande al comitato per la ripartizione dei danni subiti da società italiane, da altre persone giuridiche di diritto privato e dalle imprese del settore pubblico a seguito della invasione del Kuwait. Pag. 29

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti società cooperative . . . . Pag. 29

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria nazionale Campionato mondiale di Hockey su ghiaccio 1994. Pag. 29

Università «La Sapienza» di Roma: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Università di Siena: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Università dell'Aquila: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

CAMERA DEI DEPUTATI

Pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo della Lista verde alternativa per l'altro Sudtirolo per l'anno 1990 e delle annesse relazioni, nonché del rapporto del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

94A2950

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1994.

Determinazione, per l'anno 1994, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991, 26 gennaio 1993 e 26 marzo 1994 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia»;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1994, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 25 marzo 1994;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1994, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

quota base: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

seconda quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;

prima quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

seconda quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Prezzo medio del biglietto non inferiore a lire 35 mila e rapporto capienza del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%. Entrate proprie minime: 80% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Il numero minimo delle prove è inderogabile per quanto riguarda l'orchestra, mentre per i gruppi corali e le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro — ove ne ravvisi l'opportunità in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche — potrà derogare, sotto la propria responsabilità, alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita, motivata relazione, debitamente sottoscritta.

I contributi integrativi vengono rideterminati nel modo seguente:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L. 15.000.000
opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni	» 6.000.000
opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	» 4.000.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro	Con impiego del coro
Intero spettacolo . .	L. 2.500.000	L. 3.500.000
2/3 di spettacolo . .	» 1.700.000	» 2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	» 1.000.000	» 1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

categoria «A»	L. 50.000.000
categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 25.000.000
categoria «B»	» 32.000.000
categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 16.000.000
categoria «C»	» 22.000.000
categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» pari al 100%, 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A» «B» e «C».

I contributi integrativi vengono rideterminati nel modo seguente:

contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L. 13.000.000
per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni	» 5.000.000
per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	» 3.000.000

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso; per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro	Con l'impiego del coro
Per opera o balletto costituente intero spettacolo	L. 2.500.000	L. 3.500.000
Per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo	» 1.700.000	» 2.300.000
Per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	» 1.000.000	» 1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazione del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 26 marzo 1994

p. *Il Presidente:* MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 7

94A3122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 febbraio 1994, n. 285.

Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalità di utilizzazione della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di determinare i criteri, procedure e modalità di erogazione di parte del Fondo nazionale per l'artigianato;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota del 18 gennaio 1994, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'impiego della quota del dieci per cento del Fondo nazionale per l'artigianato destinata all'istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianatoin conformità agli articoli seguenti.

2. Per il funzionamento del sistema informativo e dell'osservatorio economico potranno essere stipulate apposite convenzioni, per l'acquisizione di dati esistenti e per l'elaborazione e la valutazione delle informazioni acquisite.

Art. 2.

1. È compito del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato raccogliere documentazioni di natura statistica, economica, sociale ed effettuare studi per l'esame dei problemi dell'impresa artigiana, compresi quelli sul piano tecnologico, organizzativo e gestionale, nonché per l'esame del suo ruolo nell'economia nazionale, comunitaria ed internazionale, anche con iniziative dirette allo studio dei mercati e delle realtà artigiane.

2. Il sistema informativo e l'osservatorio economico dovranno essere basati sull'acquisizione e sull'elaborazione di dati statistici omogenei sul territorio nazionale uniformando, per quanto possibile, la terminologia e la classificazione delle voci e delle specifiche relative alle lavorazioni ed alle attività esistenti nel campo dei servizi e della produzione ed estendendo, con identità di criteri, il campo di ricerca a tutti gli aspetti attinenti all'organizzazione, alla struttura, alla composizione, alla dimensione economica ed alla occupazione nel settore artigiano.

Art. 3.

1. Qualora il Consiglio nazionale dell'artigianato decida di effettuare studi, ricerche statistiche o di mercato, attraverso la stipula di convenzioni, nella delibera sono indicati l'oggetto dettagliato, la finalità, la sfera di interessi, i tempi e le modalità di organizzazione con una indicazione sulla spesa.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assistito da un Gruppo tecnico di lavoro nominato con decreto ministeriale che esprime un parere tecnico, esamina le offerte di soggetti professionalmente idonei, che debbono contenere oltre alla indicazione del costo una relazione analitica illustrativa.

3. All'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere uniti lo statuto e l'atto costitutivo, il certificato di iscrizione nel registro delle ditte ovvero nell'albo delle imprese artigiane, l'elencazione dei beni e l'ultimo bilancio approvato per le società e per i consorzi, ovvero, per gli enti pubblici o istituti universitari, le norme che li disciplinano.

4. Il Ministero sottopone al consiglio le offerte pervenute, con le osservazioni del Gruppo tecnico di lavoro, per la delibera definitiva.

Art. 4.

1. L'erogazione della spesa prevista nelle convenzioni può avvenire per stati di avanzamento entro i seguenti limiti:

a) 30% alla consegna di un rapporto metodologico sull'impostazione dell'attività oggetto della convenzione;

b) 20% alla consegna di un rapporto intermedio;

c) 50% alla consegna del prodotto finale con gli eventuali supporti informatici e la documentazione dei costi sostenuti.

Art. 5.

1. Nella convenzione devono essere previste la rescissione per l'eventuale mancata esecuzione o per l'esecuzione parziale o difforme e le relative modalità.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la rescissione su conforme parere del Consiglio nazionale dell'artigianato.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dell'artigianato, può disporre tutti gli accertamenti anche ispettivi che riterrà necessari per verificare l'esistenza delle condizioni per la stipula delle convenzioni e per l'erogazione dei corrispettivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro: SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per il funzionamento dei programmi di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i princìpi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato".

1-*bis*. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (così integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 4 giugno 1991, n. 181).

2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane

rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione [così modificato dall'art. 15, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67]

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatodetermina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0337

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Renate Cogoy per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Renate Cogoy presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa reggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 26 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi;

Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio della professione (art. 3-*b* del decreto legislativo n. 115/92) nel luogo «Paese di provenienza o Paese ospitante» secondo l'orientamento della Corte di giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89);

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Renate Cogoy, cittadina tedesca, nata a Wurzburg (R.F.G.) il 7 aprile 1943, «di P.h.D. dottore in filosofia» rilasciato dall'Università di Darmstadt (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 5 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3128

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Wenzel Andrea Karola per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Wenzel Andrea Karola presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi;

Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio della professione (art. 3-*b* del decreto legislativo n. 115/92) nel luogo «Paese di provenienza o Paese ospitante» secondo l'orientamento della Corte di giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89);

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Wenzel Andrea Karola, cittadina tedesca, nata a Poppenlauer (R.F.T.) il 14 ottobre 1960, di «Diplom Psycologe» rilasciato dall'Università di Erlangen - Norimberga (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 5 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3129

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Ursula Druecke per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Ursula Druecke presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa reggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 26 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi;

Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio della professione (art. 3-*b* del decreto legislativo n. 115/92) nel luogo «Paese di provenienza o Paese ospitante» secondo l'orientamento della Corte di Giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89);

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'è differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di Ursula Druecke, cittadina tedesca, nata a Freiburg (Germania) il 4 gennaio 1944, di «Diplom Psychologe» rilasciato dall'Università di Bonn (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 5 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3130

DECRETO 5 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Maria Del Mar Cuasante Ruiz all'esercizio della professione di biologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria Del Mar Cuasante Ruiz presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa reggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 14 aprile 1994, sentito il parere favorevole del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi in Italia;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che la medesima ha diploma di laurea in scienze biologiche della Università di Salamanca (Spagna) e che non vi sono i presupposti per la applicazione dei meccanismi di compensazione ex art. 6 del decreto legislativo essendo la migrante in possesso di una formazione accademica e professionale uguale a quella del biologo in Italia;

Decreta:

Il titolo di biologo riconosciuto in Spagna di Maria Del Mar Cuasante Ruiz, nata a Burgos (Spagna) il 27 ottobre 1966 cittadina spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione di biologo in Italia;

Roma, 5 maggio 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3131

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10%, 1° agosto 1993/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998, di cui al decreto direttoriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° febbraio 1994, a quella n. 10, di scadenza 1° agosto 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigrana, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036650», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.D. 22 luglio 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1993 - Roma, 2 agosto 1993; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 808100 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale dei titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° agosto 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.D. 22 luglio 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036650», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10%-1° agosto 1993/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; qualla dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3126

DECRETO 27 aprile 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191, del 16 agosto 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003, di cui al decreto direttoriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto, e dall'esterno verso l'interno, quella n. 1, di scadenza 1° febbraio 1994, a quella n. 20, di scadenza 1° agosto 2003.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenenti gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036651», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.D. 22 luglio 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° agosto 1993 - Roma, 2 agosto 1993; seguono le diciture. «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco è riportato «n. 808210 di pos. (Serie IV».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennai 10% - 1° agosto 1993/2003; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° agosto 1993/2003 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.D. 22 luglio 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036651», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10%-1° agosto 1993/2003».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: in viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3127

DECRETO 10 maggio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 maggio-14 giugno 1994 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazioni di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale dell'8 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 13 aprile 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 9,85 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 aprile-14 maggio 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate pe il periodo 15 maggio-14 giugno 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1994, è pari al 9,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1994, è pari al 10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A3159

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1994.

Modalità di versamento della maggiore imposta e degli interessi per il contributo diretto lavorativo, delle sopratasse del 3 per cento sugli importi da conguagliare a rettifica di quelli indicati nel prospetto di liquidazione dal sostituto di imposta o comunicati dai centri di assistenza, ravvedimento operoso per l'imposta sul patrimonio netto dell'impresa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 11-*bis*, comma 4, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, concernente la disciplina del contributo diretto lavorativo, con il quale si stabilisce che nel caso sia respinta la domanda di esonero di cui al comma 3 dello stesso art. 11-*bis*, i soggetti interessati sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura del 12 per cento annuo all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1993, con il quale si sono stabilite le modalità per il versamento diretto al concessionario delle imposte dovute da dipendenti e pensionati che hanno fruito dell'assistenza fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *h)* ultimi due periodi, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, con il quale si stabilisce che sugli ulteriori importi rilevati nel mese di luglio di ciascun anno dal sostituto di imposta, da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati nel prospetto di liquidazione si applica, nei riguardi del sostituto di imposta, la sopratassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, e che la sopratassa va versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *s)*, penultimo periodo, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, con il quale si stabilisce che sugli ulteriori importi, comunicati dai centri di assistenza agli enti che erogano le pensioni e agli altri sostituti di imposta, da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni, si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la sopratassa del 3 per cento delle somme dovute, da trattenere e versare dal sostituto di imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *a)* della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative sui redditi;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *b)* della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la sopratassa del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta;

Visti i decreti ministeriali 3 e 9 maggio 1991, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 e del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, rispettivamente, le modalità di versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito delle imposte IRPEF, IRPEG e ILOR o IRPEF e ILOR nonché delle relative sopratasse, dovute sulla base delle dichiarazioni integrative;

Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, e non oltre il 30 settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visti i decreti ministeriali 10 e 17 dicembre 1992, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1992 e dell'8 marzo 1993, che riguardano, rispettivamente, le modalità di versamento diretto al concessionario o mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa;

Visto l'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente alcune norme in materia di entrate, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461, è riservato all'erario;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Visti gli articoli 6, 7 e 11 del regolamento per l'attuazione del conto fiscale del 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, che prevedono il pagamento delle imposte da parte degli intestatari di conto fiscale, direttamente allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale intestato al concessionario stesso, nonché con delega irrevocabile all'azienda di credito;

Visti i tre decreti ministeriali del 30 dicembre 1993, pubblicati i primi due nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994 e il terzo nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1994 che riguardano, rispettivamente, l'approvazione delle distinte di versamento e delle deleghe bancarie nonché dei bollettini di conto corrente postale vincolato da utilizzare da parte dei contribuenti interessati di conto fiscale;

Rilevato che i versamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese nonché della stessa imposta dovuta in base a dichiarazione integrativa non possono essere registrati sul conto fiscale;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributo per il versamento della maggiore imposta e dell'interesse del 12 per cento annuo di cui all'art. 11-*bis*, comma 4, della legge n. 438 già citata, delle sopratasse del 3 per cento delle somme dovute di cui all'art. 5, comma 2, lettera *h)* e lettera *s)* del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e della relativa sopratassa, dovuta in base a dichiarazione integrativa;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi nella misura del 12 per cento annuo, di cui il comma 4 dell'art. 11-*bis*, della legge 14 novembre 1992, n. 438, sono istituiti i seguenti codici-tributo:

4720, denominato «Maggiore imposta dovuta quando è respinta la domanda di esonero del contributo diretto lavorativo»;

4721, denominato «Interesse del 12 per cento annuo dovuto sulla maggiore imposta di cui al codice-tributo 4720».

Per il versamento delle sopratasse previste dall'art. 5, comma 2, lettera *h)* e lettera *s)* del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90 reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, sono istituiti i seguenti codici-tributo:

4732, denominato «Sopratassa del 3% nei riguardi del sostituto di imposta sugli importi da conguagliare a rettifica dovuti dal contribuente»;

4733, denominato «Sopratassa del 3% nei riguardi dei lavoratori dipendenti o pensionati sugli importi da conguagliare a rettifica di quelli comunicati dai centri di assistenza».

Le somme di cui al comma 1 vanno versate dal concessionario della riscossione al cap. 1023, art. 16, quelle di cui al comma 2, al cap. 1023, art. 19.

Per il versamento al concessionario della riscossione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta in base a dichiarazione integrativa e delle relative sopratasse sono istituiti i seguenti codici-tributo:

4214, denominato «Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche»;

4216, denominato: «Sopratassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche»;

3431, denominato «Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Società di persone»;

3432, denominato: «Sopratassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Società di persone»;

2414, denominato: «Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Società di capitali ed enti»;

2416, denominato: «Sopratassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Società di capitali ed enti».

Per il versamento delle imposte e sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa mediante delega alle aziende di credito sono istituiti i seguenti codici:

37, denominato: «Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche»;

38, denominato: «Sopratassa sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche»;

39, denominato «Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Società di persone»;

40, denominato «Sopratassa sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Società di persone».

Le somme di cui ai commi 4 e 5, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, rispettivamente al cap. 1040, art. 1, se riscosse dai concessionari, e al cap. 1040, art. 2, se riscosse mediante delega dalle aziende di credito.

Art. 2.

I versamenti della maggiore imposta e degli interessi di cui all'art. 1, comma 1, da parte degli intestatari di conto fiscale, devono essere effettuati al concessionario competente o alle aziende di credito, utilizzando la distinta mod. 22, il bollettino di conto corrente fiscale mod. 31 oppure l'attestazione di pagamento mod. Conto Fiscale D, per il versamento mediante delega alle aziende di credito.

Il versamento delle sopratasse di cui all'art. 1, comma 2, da parte dei sostituti non intestatari di conto fiscale, devono essere effettuati al concessionario competente

utilizzando la distinta mod. 1 o il bollettino di conto corrente mod. 11; gli intestatari di conto fiscale possono effettuare il versamento al concessionario o alle aziende di credito, utilizzando la distinta mod. 21 o il bollettino di conto corrente mod. 31 ovvero l'attestazione di pagamento mod. Conto Fiscale C.

Il versamento delle imposte e sopratasse di cui all'art. 1, commi 4 e 5, devono essere effettuati al concessionario competente utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente mod. 11, nonché mediante delega alle aziende di credito utilizzando l'attestazione di pagamento di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1991 contraddistinta da carta bianca e grafica color nero.

Le avvertenze riportate nei predetti modelli vanno integrate con i codici-tributo di cui all'articolo precedente.

Le sopratasse di cui all'art. 1, comma 2, devono essere versate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state trattenute, ovvero entro il 20 nel caso in cui il sostituto di imposta è datore di lavoro non agricolo e non sia intestatario di conto fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

94A3132

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1994 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex legge* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01024 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità dal 1° maggio 1993 al 20 settembre 1993, in provincia di Salerno;

Vista la delibera n. 1490 del 22 marzo 1994 con la quale la regione Campania integra l'elenco dei comuni danneggiati;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01024 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1994, il territorio della provincia di Salerno, danneggiato dalla siccità dal 1° maggio 1993 al 20 settembre 1993 in cui possono essere applicate le provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è esteso ai comuni di Cicerale e Torraca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A3134

DECRETO 28 aprile 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1994 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, *ex lege* n. 491/1993) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale n. 94/01023 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1994, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 in provincia di Torino;

Vista la delibera n. 31-32959 del 14 marzo 1994 con la quale la regione Piemonte, relativamente alla provincia di Torino, modifica ed integra l'elenco dei comuni danneggiati dalle piogge alluvionali del periodo dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 e stabilisce le provvidenze da applicare;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale n. 94/01023 del 31 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 22 settembre 1993 al 15 ottobre 1993 in provincia di Torino, è estesa ai seguenti territori comunali:

comune di San Sebastiano Po, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, della legge n. 185/1992;

comuni di Locana e Traves, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 185/1992;

comuni di Borgiallo, Leini, Lemie, Locana, Loranze, Monastero di Lanzo, Noasca, Parella, Pont Canavese, Pratiglione, Quagliuzzo, Quincinetto e Ribordone, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 185/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A3135

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1994.

Integrazione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale è stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994;

Considerato che la commissione ha riesaminato, nella seduta del 4 maggio 1994, alcune posizioni, a seguito di istanze di riesame presentate da soggetti esclusi;

Preso atto delle determinazioni della commissione che ha ritenuto, alla luce dei chiarimenti forniti, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco per i soggetti indicati nell'allegato al presente decreto;

Ritenuto di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con i nominativi contenuti nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante;

Ritenuto, in conformità a quanto stabilito nel primo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1993, di pubblicare i dati più significativi, desumibili dalla scheda nominativa allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è integrato con i nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati più significativi del *curriculum*, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il direttore generale: D'ARI

ALLEGATO 1

ELENCO AMMESSI

COGNOME E NOME	DATA E COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	Provincia
ANGONESE ERMANNO	10-02-49 MASON VICENTINO	MASON VICENTINO	(VI)
BRACHETTA SILVESTRO	20-06-40 SACROFANO	SACROFANO	(RM)
COREA ALDO	12-05-40 TAVERNA	CATANZARO	(CZ)
DI SCIANNI NICOLA	08-06-31 S. MAURO LA BRUCA	VALLO DELLA LUCANIA	(SA)
DONADINI PAOLO	10-02-41 CRESPANO DEL GRAPPA	VENEZIA	(VE)
GRECO FRANCO ALBERTO	10-01-41 TREPUZZI	TREPUZZI	(LE)
LONGO PIO	06-04-37 SAN GIOVANNI ROTONDO	MANFREDONIA	(FG)
MARZANO SERGIO	25-09-41 LECCE	GALATINA	(LE)
PRANDI SAURO	16-03-48 MIRANDOLA	MIRANDOLA	(MO)
RIZZO ETTORE ERMANNO	04-02-36 CROTONE	CROTONE	(KR)
TADDEI GIUSEPPE	19-10-45 PISA	S. GIULIANO TERME/FR. ARENA MET.	(PI)
ZITO AURELIO	12-05-41 BOVA MARINA	CATANZARO	(CZ)

ALLEGATO 2

ANGONESE ERMANNO, c.f. NGNRNN49B10F019O
nato il 10-02-49 a MASON VICENTINO
residente a MASON VICENTINO (VI) in VIA NOGAREDO N. 14/A; c.a.p. 36064
diploma di laurea in INGEGNERIA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	USL 5 - VENETO	AMM.RE STRAORD.	AMMINISTRATIVA		06-91	06-93
Priv	MARPEL S.R.L.	AMM.RE DELEGATO	DIREZIONALE	INDUSTRIA (ABBIGLIAM.TO)	02-86	02-92
Priv	MARPEL JOLLY S.R.L.	AMM.RE DELEGATO	DIREZIONALE	INDUSTRIA	06-92	06-93
Priv	PIXEL S.R.L.	AMM.RE DELEGATO	DIREZIONALE	INDUSTRIA (ELETTRONICA)	07-86	07-92
Priv	CO.GE.PRO S.R.L.	AMM.RE DELEGATO	DIREZIONALE	PROFESS. (SERVIZI)	10-90	10-92
Priv	CIARLI CERAMICA S.P.A.	RESP. STRUTT. PRODUTT.	DIREZIONALE	INDUSTRIA	05-78	05-85

BRAGHETTA SILVESTRO, c.f. BRGSVS40H20H658X
nato il 20-06-40 a SACROFANO
residente a SACROFANO (RM) in VIA MONTE DEL CASALE, SNC, c.a.p. 00060
diploma di laurea in SCIENZE POLITICHE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	FEDERENERGIA	CONSUL. ECONOMICO	CASTEL S. PIETRO (BO)		1973	

COREA ALDO, c.f. CROLDA40E12L070R
nato il 12-05-40 a TAVERNA
residente a CATANZARO in VIA G. BARRIO 35, c.a.p. 88100
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	REGIONE CALABRIA	DIRETTORE AMM.VO	ENTE OSP		24-04-73	
Pubb	REGIONE CALABRIA	CAPO SERV. N. 7 (SERV. SOC.)	USSL		22-02-84	
Pubb	REGIONE CALABRIA	CAPO SERV. N. 10 (PROVV./EC.)	USSL N. 18		19-06-91	

DI SCIANNI NICOLA, c.f. DSCNCL31H08I032Q
nato l'8-06-31 a S. MAURO LA BRUCA
residente a VALLO DELLA LUCANIA (SA) in VIA BADOLATO, 34, c.a.p. 84078
diploma di laurea in MEDICINA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	OSP. SAN LUCA - VALLO	PRIMARIO	PEDIATRIA		01-03-76	11-06-93
Pubb	USL 59 - VALLO	RESP. SERV. DI BASE	SERV. MEDIC. DI BASE		08-03-83	11-06-93
Pubb	USL 59 - VALLO	COORD.RE SANITARIO	COORD.TO SANITARIO		01-01-89	11-06-93

DONADINI PAOLO, c.f. DNDPLA41B10D157F
nato il 10-02-41 a CRESPANO DEL GRAPPA
residente a VENEZIA in SEST. SAN MARCO, 3219, c.a.p. 30124
diploma di laurea in ARCHITETTURA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 36 - VENETO	ARCHIT. COORD./DIR. SET.	SETTORE SERV. TECNICI		04-84	09-06-93
Pubb	USL 16 - VENETO	ARCHITETTO COORD.	SETTORE TECNICO		07-80	03-84

GRECO FRANCO ALBERTO, c.f. GRCFNC41A10L383G
nato il 10-01-41 a TREPUZZI
residente a TREPUZZI (LE) in VIA VINCENZO BELLINO N. 20, c.a.p. 73019
diploma di laurea in MEDICINA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL LE/2	COORD.RE SANITARIO	SERV. SANITARI		1986	11-06-93
Pubb	USL LE/2	DIRETTORE SANIT	PRESIDIO OSPEDALIERO		1985	1991
Pubb	USL LE/2	CAPO SERV. PRES. SANIT.	PRESIDI SANITARI		1984	11-06-93

LONGO PIO, c.f. LNGPIO37D06H926F
nato il 06-04-37 a SAN GIOVANNI ROTONDO
residente a MANFREDONIA (FG) in VIA TORRE S. MARIA c.a.p. 71043
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	REGIONE PUGLIA	DACS AMM.RE STR.	USL FG/3		09-09-91	31-12-93
Pubb	USL FG/5	DIRETTORE AMM.VO	PRESIDI SANITARI		11-02-90	08-09-91
Pubb	USL FG/5	DIR. AMM.VO CAPO SERVIZIO	COORD. AMM.VO CAPO AA.GG.		05-04-85	02-06-85
Pubb	USL FG/5	VICE DIRETT. AMM.VO	SEGR. ASS. GEN. E COM. GEST.		01-04-81	04-04-85
Pubb	USL FG/5	DIRETTORE AMM.VO	CAPO SERV. CONVENZIONI		01-10-87	10-02-90

MARZANO SERGIO, c.f. MRZSRG41P25E506U
nato il 25-09-41 a LECCE
residente a GALATINA (LE) in VIA LIVORNO, 15, c.a.p. 73013
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL LE/13 - GALLIPOLI	DIR. AMMIN. E COORD. AMMIN.	AFFARI GENERALI		01-08-81	11-06-93

PRANDI SAURO, c.f. PRNSRA48C16F240P
nato il 16-03-48 a MIRANDOLA
residente a MIRANDOLA (MO) in VIA FANTI, 43, c.a.p. 41037
diploma di laurea in SOCIOLOGIA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Priv	CASSA RISPARMIO DI MIRANDOLA	COMP. CONS. AMM.NE E ORG. E.			1979	1990
Priv	CONSORZIO AIMAG	DIRIGENTE AMM.VO	SERV. AMM.VI AZIENDA		01-04-85	10-06-93

RIZZO ETTORE ERMANNO, c.f. RZZTTR36B04D122I
nato il 04-02-36 a CROTONE
residente a CROTONE in VIA ROMA, 85, c.a.p. 88074
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	USL 16 - CROTONE	COORDINATORE AMM.VO			04-84	09-85
Pubb	USL CROTONE	DACS	PROVVEDITORATO		01-01-83	11-06-93

TADDEI GIUSEPPE, c.f. TDDGPP45R19G702Q
nato il 19-10-45 a PISA
residente a S. GIULIANO TERME - FR. ARENA MET. (PI) in VIA GIORDANO BRUNO, 39, c.a.p. 56010
diploma di laurea in INGEGNERIA CIVILE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Priv	AZ. TRASPORTI PISA - LIVORNO	DIRIG. CAPO SERV. DIRETTORE	SERV. MOVIMENTO E TECNICO		01-06-79	31-03-87
Priv	AZ. PISANA TRASPORTI	DIRETTORE	INTERA AZIENDA		01-04-87	10-06-93

ZITO AURELIO, c.f. ZTIRLA41E12B099J
nato il 12-05-41 a BOVA MARINA
residente a CATANZARO in VIA DELLA QUERCIA, 25, c.a.p. 88100
diploma di laurea in SCIENZE POLITICHE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo dal	Periodo al
Pubb	USL 18	DIR. AMM.VO CAPO SERV.	DIREZ. AMMINISTRATIVA		01-01-81	10-06-93

94A3133

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 26 marzo 1994, n. 8.

Integrazioni alle circolari numeri 4, 5, 6 e 7 relative a interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia.

In attesa che per il 1995, anche in attuazione delle norme che riguardano il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di spettacolo, possa essere emanata una circolare che sostituisca ed integri le norme regolamentari di cui alle circolari n. 4 del 26 gennaio 1993, n. 5 del 25 febbraio 1993, n. 6 del 12 luglio 1993 e n. 7 del 25 ottobre 1993, si ravvisa la necessità, su conforme parere della Commissione centrale per la musica, di apportare, sempre ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, alcune modifiche tecniche alla regolamentazione vigente.

Tali modifiche divengono operanti a decorrere dall'esercizio 1994.

Si premette che la dizione «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo» è sostituita da quella «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo».

Art. 1, ultimo comma.

I quaranta esemplari in copia delle schede riepilogative non sono richiesti per i teatri di tradizione e per le stagioni liriche ordinarie.

Art. 3.

Viene eliminato l'aggettivo «consuntiva» alla fine dell'articolo.

Art. 4.

Il secondo comma è così modificato ed integrato: «Il bilancio consuntivo — con allegata una relazione che giustifichi, per le entrate, l'eventuale differenza delle indicazioni del preventivo — dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione, risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovrà dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa e di entrata, specificando per le spese il numero, la data e l'importo delle fatture, ricevute o quietanze, distinte per voci di bilancio. Dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione autenticata attestante che i documenti di spesa di cui alle fatture, ricevute o quietanze sono agli atti del beneficiario della sovvenzione, regolarizzati ai fini fiscali e con l'indicazione delle specifiche causali e dei destinatari».

Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi passivi è così modificato: «...Tali spese generali dovranno essere documentate (almeno attraverso l'elenco delle fatture, ricevute o quietanze, contenente il numero, la data, l'importo) soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite».

Viene aggiunto il seguente ultimo comma: «Presso il domicilio fiscale dei beneficiari delle sovvenzioni devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche contabili disposte dall'amministrazione, intese ad accertare l'osservanza delle norme e le risultanze di bilancio».

Art. 7.

Il secondo comma è così modificato: «I bilanci dovranno, in ogni caso esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 60% della sovvenzione richiesta».

Il settimo e l'ottavo comma sono così modificati: «Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle coproduzioni articolate almeno in due recite a teatro, per le quali sia realizzata una partecipazione proporzionale negli importi di investimento e nel numero delle recite coprodotte. L'intervento statale sarà di pari importo per ogni partecipazione proporzionale.

Anche in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 60% dello stesso; tale percentuale tuttavia viene elevata all'80% per le recite per le quali viene individuata la più elevata delle quote maggiorate».

Art. 11.

Viene sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo del terzultimo comma: «Tale organico non potrà essere inferiore a quaranta unità salvo che per le orchestre da camera, per le quali le unità non potranno essere inferiori a venticinque».

Per l'ultimo comma viene rinviata al 1995 l'adozione di bilanci omologhi per le istituzioni riconosciute.

Art. 12, primo comma, lettera *c)*.

Al termine «diarie» vengono aggiunte le parole: «o rimborsi a piè di lista».

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MACCANICO

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 6

94A3140

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 28 aprile 1994, n. 1676.

Circolare del Ministero dei lavori pubblici 10 febbraio 1994, n. 302/U.I. Art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Appalti e concessioni di opere pubbliche.

Agli enti trasferitari e concessionari

Al dirigente del servizio progetti idrici

Al dirigente del servizio progetti civili

Al dirigente del servizio coordinamento sedi periferiche Agensud

Al dirigente del servizio di segreteria e coordinamento generale

Ai provveditori alle opere pubbliche

All'ingegnere capo delle opere marittime di Cagliari

La legge n. 537 del 24 dicembre 1993 — pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1993 e recentemente ripubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1994 — detta, nel quadro di interventi correttivi di finanza pubblica finalizzati al contenimento della spesa, alcune importanti disposizioni concernenti l'esecuzione di opere pubbliche ed i contratti della P.A. per la fornitura di beni e servizi.

Tali disposizioni — previste dall'art. 6 della citata legge introducono un nuovo rigoroso criterio di congruità dei prezzi, *in vigore dal 1° gennaio 1994*.

In particolare, e con riferimento soltanto alla materia dei contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, si ricava dai commi 16 e segg. il criterio secondo cui la congruità sui prezzi dei lavori pubblici dovrà fondarsi sui *c.d. costi standardizzati* fissati dall'Osservatorio dei lavori pubblici (comma 17).

Riguardo a tale rilevante novità legislativa non priva di dubbi applicativi ed interpretativi — il Ministero dei lavori pubblici ha emanato circolare esplicativa n. 302/U.I. del 10 febbraio 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1994) che si allega in copia alla presente, unitamente al testo dell'art. 6 della legge n. 537/1993, per opportuna conoscenza e diffusione.

In sintesi, la nuova regolamentazione legislativa si applica alle seguenti diverse fattispecie: 1) nuovi appalti di opere pubbliche e nuove concessioni (commi 16, 17 e 18); 2) contratti e concessioni in attesa di approvazione, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi (commi dal 19 al 27); 3) contratti e concessioni in corso di esecuzione (commi dal 28 al 33, ove è prevista la c.d. rinegoziazione).

Si evidenzia particolarmente la circostanza che anche gli atti aggiuntivi connessi a contratti in essere subiscono la procedura di congruità economica (cfr. il comma 19).

Riguardo alla materia degli atti aggiuntivi, la circolare si limita a chiarire che la nuova disciplina si applica soltanto agli atti aggiuntivi che eccedono il limite nel sesto quinto d'obbligo, anche se la norma (comma 19) non distingue tra importo eccedente il quinto del prezzo dell'appalto e quello che non supera tale soglia.

Facendo esplicitamente salvo tale limite, il Ministero ha in sostanza ritenuto che la nuova normativa non modifichi la regola dell'art. 344 della legge n. 2248/1865, allegato *F*, secondo cui fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto rimangono inalterate tutte le condizioni del contratto principale.

Parimenti si deve ritenere che non si produca l'assoggettamento al giudizio di congruità sia nel caso di varianti (tecniche) che non si traducono in un aumento del prezzo complessivo del contratto, sia (ovviamente) nel caso di variazioni del progetto che importano una diminuzione dell'importo previsto in contratto.

Per gli atti aggiuntivi che ricadono sotto il vigore della legge, in attesa di approvazione alla data del 1° gennaio 1994, si applica la disciplina (transitoria) prevista nel comma 19 e nel successivo comma 20: pertanto entro sessanta giorni dal 1° gennaio c.a. (data di entrata in vigore della legge n. 537) occorre dare avvio al procedimento avente ad oggetto il giudizio di congruità, da concludersi entro i successivi novanta giorni (comma 20).

La circolare del Ministero dei lavori pubblici fa peraltro decorrere detti termini dal momento in cui sono individuati i criteri ed i parametri di riferimento.

Per gli atti aggiuntivi futuri si può ritenere applicabile la medesima disciplina (a regime) prevista per i nuovi contratti (commi 16 e 17) con l'avvertenza che in attesa della costituzione dell'Osservatorio, possono essere utilizzati, medio tempore, i criteri e parametri fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Occorre a tal fine segnalare che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha formulato i criteri e parametri di riferimento per le verifiche di congruità di cui al comma 19 dell'art. 6 della legge n. 537/1993 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 1994, pag. 48), individuandoli nei prezzi stabiliti per le varie categorie di lavoro nel prezzario ufficiale delle regioni ovvero dei provveditorati, opportunamente aggiornati.

In base alla circolare del Ministero dei lavori pubblici ai «criteri e parametri» individuati dal Consiglio superiore può farsi medio tempore riferimento anche per i nuovi contratti e per l'esame di congruità dei contratti in corso di esecuzione, in attesa della definizione dei «costi standardizzati», di cui ai commi 17 e 28.

In prima applicazione, la nuova disciplina sulla congruità dei prezzi può assumere un rilievo relativamente alle opere trasferite ex art. 5 della legge n. 64/1986 e delibera CIPE n. 157/87, per le quali permane, medio tempore, fino al subentro della Cassa depositi e prestiti, la competenza di gestione del Ministero dei lavori pubblici e per esso del commissario *ad acta*.

In tale ambito, allorquando si palesi la ricorrenza delle fattispecie che danno luogo al meccanismo previsto dall'art. 6 (nuovo contratto, cottimo fiduciario, atto aggiuntivo, ecc.), occorrerà accertarne l'applicazione da parte del soggetto trasferitario, subordinando, se del caso, l'erogazione delle rate di acconto previste in convenzione al riscontro dell'adempimento di legge.

Dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'art. 6 — il cui ammontare sarà dedotto da apposita certificazione del legale rappresentante dell'ente trasferitario — si terrà conto in sede di certificazione della spesa finale in vista della definizione della convenzione, a meno che, nel frattempo, non subentri la Cassa depositi e prestiti.

Di rilievo per l'attività del commissario *ad acta* è anche il meccanismo di revisione dei contratti in corso, di cui ai commi 28 e seguenti.

La normativa investe, in primo luogo le attività in gestione diretta non ancora trasferite, per le quali la responsabilità del giudizio di congruità grava direttamente sullo scrivente.

In questo ambito, occorre pertanto procedere immediatamente alla individuazione di eventuali contratti che debbono essere sottoposti a detta valutazione, ricadendo nelle condizioni indicate dalla legge:

stato di esecuzione non eccedente il 25% dell'importo contrattuale;

eccedenza del prezzo concordato del 15% rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari;

aggiudicazione o stipulazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1994.

In attesa che siano resi noti i prezzari aggiornati dei provveditori, sulla base dei quali verificare la seconda delle condizioni sopra indicate (secondo quanto disposto dall'assemblea del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 25 febbraio e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici), le strutture operative verificheranno la sussistenza della prima e della terza condizione, dandone tempestiva comunicazione allo scrivente ed al servizio coordinamento giuridico e contenzioso. Per le successive incombenze verranno impartite ulteriori direttive.

Si ricorda che, in ogni caso i procedimenti di revisione contrattuale debbono essere definiti entro il termine (considerato perentorio dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici) di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1° luglio 1994).

Per quanto riguarda le attività tuttora in regime di concessione, l'onere di procedere al giudizio di congruità spetta ai concessionari, titolari dei rapporti contrattuali. Tuttavia le strutture operative, nell'ambito dei poteri di controllo inerenti la concessione, avranno cura di verificare gli avvenuti adempimenti. Analogamente si procederà nell'ambito dei rapporti di trasferimento regolati dalle convenzioni ex art. 5 della legge n. 64/1986.

Il commissario ad acta: CONSIGLIO

94A3142

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 29 aprile 1994, n. 9.

Revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica.

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori regionali alla sanità

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero della difesa - Direzione generale sanità militare

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della pubblica istruzione

Al Ministero delle finanze - Comando generale Guardie di finanza - Servizio sanitario

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale istituti prevenzione e pena - Servizio sanitario

Alla Croce rossa italiana - Centro nazionale trasfusione sangue

Ai commissari di Governo

Alla Federazione nazionale ordini dei medici

Alla Federazione nazionale ordini dei farmacisti italiani

All'Associazione medici amministrazione penitenziaria

All'Associazione nazionale primari ospedalieri

All'Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri

All'Associazione medici cattolici

Alla C.I.M.O.

Alla C.I.D.A.

Alla Federazione nazionale collegi infermieri professionali

Alla Fidas donatori sangue

Alla Confederazione CGIL - CISL - UIL sanità

Alla Cisas - sig.ra Belloni

Alla Federazione nazionale ostetriche

Alle direzioni generali servizi centrali e uffici del Ministero della sanità

Sulla base delle attuali conoscenze sulla clinica dell'infezione da HIV, i CDC nel settembre 1992 avevano proposto l'inclusione nella definizione di caso di AIDS di tre nuove patologie e di un parametro di laboratorio:

tubercolosi polmonare;

polmonite ricorrente;

carcinoma cervicale invasivo;

numero di CD4 inferiore a 200.

I rappresentanti dei centri nazionali europei di sorveglianza dell'AIDS hanno deciso di accettare in parte questa proposta, includendo fra i criteri di definizione di caso di AIDS nei soggetti anti-HIV positivi solamente le tre patologie opportunistiche, rigettando il criterio *relativo al parametro laboratoristico*.

La decisione di basarsi solamente su criteri clinici escludendo una diagnosi basata sul solo parametro di laboratorio è derivata da diverse motivazioni: la copertura del sistema di notifica varierebbe a seconda della facilità di accesso al test HIV ed alla conta dei linfociti CD4 in aree diverse, con conseguente scarsa riproducibilità e comparabilità dei dati.

Inoltre, esistono problemi nella standardizzazione nei metodi di calcolo dei CD4. Infine, etichettare precocemente come AIDS un soggetto asintomatico potrebbe comportare dei problemi psicologici a coloro che, ancorché asintomatici, vengono diagnosticati affetti da AIDS in base al basso numero di CD4.

Al contrario, l'inclusione delle tre nuove patologie

tubercolosi polmonare,

polmonite ricorrente,

carcinoma cervicale invasivo,

deriva dall'aver osservato una associazione con l'infezione da HIV in termini di aumentata incidenza e mortalità.

Si ritiene quindi che i citati quadri clinici rappresentino degli indicatori affidabili di una severa immunodeficienza.

Pertanto, per i casi di AIDS diagnosticati a partire dal 1° luglio 1993 alla lista delle patologie indicative di sindrome da immunodeficienza acquisita comprenderà i 26 quadri clinici, indicati in allegato 1, in luogo dei 23 precedentemente considerati.

In ogni caso, potranno essere segnalati anche casi diagnosticati anche anteriormente, a partire dal 1° gennaio 1993 (esempio diagnosi di TBC polmonare in data 3 febbraio 1993), mentre i nuovi criteri non potranno essere applicati ai casi diagnosticati prima del 1993.

È consentita la diagnosi presuntiva di polmonite ricorrente e tubercolosi polmonare, mentre il carcinoma cervicale deve essere accertato con diagnosi istologica. A questo proposito oltre alla lista delle malattie indicative di AIDS, secondo la definizione del 1993, si allegano i criteri diagnostici relativi alle tre patologie inserite nella nuova definizione di caso (allegato 2, 3, 4).

Per quanto attiene alla notifica dei casi di AIDS, è stata messa a punto una nuova scheda che prevede, oltre all'aggiunta delle tre nuove patologie, anche alcune modifiche minori (cfr. allegato 5).

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

Lista delle malattie indicative di AIDS

candidosi di bronchi, trachea, o polmoni,

candidosi esofagea,

carcinoma cervicale invasivo,

coccidioidomicosi disseminata o extrapolmonare,

criptococcosi extrapolmonare,

criptosporidiosi intestinale cronica (durata un mese),

infezione da Cytomegalovirus (con interessamento diverso o in aggiunta a fegato, milza o linfonodi,

retinite da Cytomegalovirus,

encefalopatia HIV-correlata,

herpes simplex: ulcera cronica (durata un mese), o bronchite, polmonite, o esofagite,

istoplasmosi disseminata o extrapolmonare,

isosporidiosi intestinale cronica (durata un mese),

sarcoma di Kaposi,

linfoma di Burkitt,

linfoma immunoblastico,

linfoma primitivo cerebrale,

micobatteriosi da M. Avium o da M. Kansasii disseminata o extrapolmonare,

tubercolosi polmonare,

tubercolosi extrapolmonare,

micobatteriosi da altre specie o da specie non identificate disseminata o extrapolmonare,

polmonite da Pneumocystis Carinii,

polmonite ricorrente,

leucoencefalopatia multifocale progressiva,

sepsi ricorrente da salmonella,

toxoplasmosi cerebrale,

wasting syndrome HIV-correlata.

ALLEGATO 2

Linee guida per la diagnosi presuntiva delle tre nuove malattie indicative di AIDS

Malattia	Criteri presuntivi
Polmonite ricorrente	Polmonite ricorrente (due o più episodi in un periodo di 12 mesi) acuta (nuova evidenza di alterazioni radiografiche con quadro negativo nel periodo intercorrente fra i due episodi) diagnosticata su base clinica o radiologica dal medico del paziente
Tubercolosi polmonare	Tubercolosi polmonare diagnosticata su base clinica e radiologica dal medico del paziente

ALLEGATO 3

Metodi per la diagnosi definitiva delle tre nuove malattie indicative di AIDS.

Malattia	Metodi diagnostici
Carcinoma cervicale	*Microspia* (istologia o citologia)
Tubercolosi	*Coltura*
Polmonite ricorrente	Episodio di polmonite ricorrente (due o più episodi in un periodo di dodici mesi), acuto (nuova evidenza radiologica con negatività tra i due episodi) diagnosticato da: — *evidenza radiologica* di polmonite; — *coltura* (o altri metodi diagnostici specifici) di un patogeno in grado di causare polmonite (diverso da Pneumocystis Carinii o Mycobacterium Tubercolosis). I casi che non hanno la conferma di laboratorio del microorganismo in causa per uno degli episodi vanno considerati diagnosticati presuntivamente.

ALLEGATO 4

La notifica dei casi conclamati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) è obbligatoria in base al decreto ministeriale 28 novembre 1986 del Ministero della sanità.

La notifica deve essere effettuata tramite compilazione ed invio della presente scheda che sostituisce tutte le precedenti.

Le informazioni contenute nella scheda hanno carattere CONFIDENZIALE e saranno utilizzate ai soli fini di sorveglianza epidemiologica: l'attuale legislazione garantisce la riservatezza delle informazioni.

La presente scheda deve essere compilata in triplice copia a ricalco in caratteri stampatello in ogni sua parte.

La prima pagina della scheda va inviata a:

Centro operativo AIDS - Laboratorio di epidemiologia e biostatistica - Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA (Tel. 06/4940602 - Fax 06/4468380).

La seconda pagina della scheda va inviata a:

Assessorato alla sanità della regione dove il caso è stato diagnosticato.

DEFINIZIONE EPIDEMIOLOGICA DI CASO ADULTO DI AIDS PER CUI È RICHIESTA LA NOTIFICA
(> 12 anni di età)

1. In *assenza* di risultati positivi circa l'infezione da HIV, ed in assenza di altre cause note di immunodeficienza, ognuna delle forme cliniche di seguito elencate è indicativa di AIDS se diagnosticata in modo definitivo (per la definizione di diagnosi accertata vedi le successive istruzioni della sezione 2 della scheda):

candidosi esofagea, tracheale, bronchiale o polmonare;

criptococcosi extrapolmonare;

criptosporidiosi con diarrea persistente da oltre un mese;

infezione da Cytomegalovirus polmonare o del S.N.C.;

infezione da Herpes simplex ulcerativa e persistente; o bronchite, o polmonite, o esofagite;

sarcoma di Kaposi in un paziente di età superiore a 60 anni;

linfoma cerebrale primitivo in un paziente di età inferiore ai 60 anni;

micobatteriosi atipica (da M. avium o M. kansasii) disseminata (con localizzazione diversa o in aggiunta a quella polmonare o dei linfonodi ilari o cervicali);

polmonite da Pneumocystis Carinii;

leucoencefalite multifocale progressiva;

toxoplasmosi cerebrale (S.N.C.).

2. In *presenza* di risultati positivi circa l'infezione con HIV, indipendentemente dal riscontro di altre cause note di immunodeficienza, ognuna delle forme cliniche già riportate nel paragrafo 1. e di quelle sottoelencate, con il relativo livello di accertamento diagnostico, è indice di diagnosi di AIDS. Per la definizione di diagnosi accertata e/o presuntiva di ciascuna specifica patologia vedi le successive istruzioni della sezione 2 della scheda.

Malattie per le quali è richiesto l'accertamento diagnostico:

coccidioidomicosi disseminata (con localizzazioni diverse o associate a polmoni o linfonodi ilari o cervicali);

encefalopatia da HIV, detta AIDS dementia complex;

istoplasmosi disseminata (con localizzazioni diverse o associate a polmoni o linfonodi ilari o cervicali);

isosporiasi con diarrea persistente da oltre un mese;

linfoma cerebrale primitivo a qualsiasi età;

altri linfomi non Hodgkin del fenotipo immunologico a cellule B o di fenotipo immunologico sconosciuto e dei seguenti tipi istologici: *a)* linfomi a cellule piccole non clivate; *b)* sarcoma immunoblastico;

qualsiasi infezione disseminata da Micobatteri diversi da quello della tubercolosi (con localizzazione diversa o in aggiunta a quella polmonare o dei linfonodi ilari o cervicali);

setticemia ricorrente da salmonella non tifoide;

wasting syndrome;

carcinoma cervicale invasivo.

Malattie per le quali è sufficiente una diagnosi presuntiva:

esofagite da Candida;

retinite da CMV con grave compromissione del visus;

sarcoma di Kaposi;

micobatteriosi disseminata;

polmonite da Pneumocystis Carinii;

tubercolosi extrapolmonare;

polmonite ricorrente;

tubercolosi polmonare;

toxoplasmosi cerebrale.

Istruzioni per la compilazione della scheda per i casi adulti.

SEZIONE 1:

1) scrivere il cognome e il nome del caso nei campi specifici;

2) sono previste due categorie: maschio, femmina. Se il soggetto è transessuale segnalarlo nella sezione note in fondo alla scheda e riportare qui il sesso anagrafico;

3) se il paziente è nato all'estero compilare con il nome della nazione estera. Se il paziente è nato in un comune italiano, compilare con il comune e la sigla della provincia;

4) compilare con la data di nascita nel formato gg/mm/aa;

5) compilare con il nome della nazione di cui il paziente è cittadino;

6) compilare con l'attuale attività lavorativa o l'ultima prima dell'attuale insorgenza dei sintomi;

7) se il paziente è residente all'estero compilare con il nome della nazione estera. Se il paziente è residente in un comune italiano, compilare con il comune e la sigla della provincia;

8) deceduto al momento della diagnosi indica diagnosi *post mortem;*

9) se il paziente è deceduto all'estero compilare con il nome della nazione estera. Se il paziente è deceduto in un comune italiano, compilare con il comune e la sigla della provincia;

10) il decesso si intende associato all'AIDS se causato da una delle patologie riportate in sezione 2;

11) specificare le cause di decesso anche se non è associato all'AIDS, secondo lo schema della scheda di morte ISTAT: causa iniziale, causa intermedia, causa terminale.

SEZIONE 2:

12) in *assenza* di evidenza di laboratorio per l'infezione da HIV (test anticorpale positivo o evidenziazione virale positiva) le cause di immunodeficienza che *squalificano* le infezioni opportuniste come indicatori di AIDS sono:

1 - terapia corticosteroidea sistemica ad alte dosi o a lungo termine o altre terapie immunosoppressive o citotossiche nei tre mesi prima dell'inizio della malattia opportunista (la terapia si assume ad alta dose o a lungo termine a meno che il medico non affermi il contrario);

2 - qualsiasi delle seguenti malattie diagnosticate prima o entro i tre mesi dopo la diagnosi di malattia opportunistica:

leucemia linfocitica (acuta o cronica);
mieloma multiplo;
morbo di Hodgkin;

linfoma non Hodgkin (diverso da un linfoma cerebrale primitivo) oppure altri tumori maligni di tessuti linforeticolari o istiocitici, esempio linfoma di Burkitt, istiocitiosi X, sarcoma immunoblastico, micosi fungoide, sindrome di Szezary, linfoadenopatia angioimmunoblastica;

3 - una sindrome di immunodeficienza acquisita atipica per l'infezione da HIV come quelle in cui si rileva una ipogammaglobulinemia, o una sindrome di immunodeficienza genetica (congenita, non dovuta all'infezione da HIV), esempio: agammaglobulinemia, atassia-telangectasia, sindrome di Di George, SCID, sindrome di Wiskott-Aldrich.

Altre possibili cause di immunodeficienza (esempio gravidanza, diabete mellito, sarcoidosi) di per sé NON squalificano la malattia opportunistica come indicatore di AIDS;

13) se la data di diagnosi è successiva di un mese o più al prelievo (come può accadere per diagnosi basate su colture di micobatteri o su esami microscopici di campioni autoptici), inserire la data in cui è stato prelevato il campione oppure, se il paziente è deceduto prima della conferma diagnostica, riportare la data di decesso invece della data di diagnosi;

14) vengono riportati i metodi con cui le diagnosi delle malattie elencate in sezione 2 sono definite «Accertata» e «Presuntiva» ai fini della sorveglianza epidemiologica. Le malattie sono individuate dal numero di codice in corsivo riportato sulla scheda:

1 - accertato con ispezione endoscopica o autoptica, oppure con esame microscopico (istologico o citologico) su un campione ottenuto direttamente dal tessuto affetto (incluso scraping delle superfici mucose), non da un esame colturale. L'esame colturale non è sufficiente poiché Candida è normalmente presente nel tratto digerente;

2 - come 1).

La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale il reperto delle seguenti combinazioni:

a) recente insorgenza di dolore toracico retrosternale alla deglutizione

b) candidosi orale diagnosticata dall'evidenza di macchie bianche o placche su un fondo eritematoso o evidenza microscopica di ife in un campione non coltivato prelevato dalla mucosa orale;

3 - accertato con un esame microscopico (istologico o citologico), con coltura oppure con evidenziazione dell'antigene in un campione del tessuto interessato (ottenuto ad esempio con biopsia o autopsia);

4 - accertato con esame microscopico (istologia su tessuti ottenuti da biopsia o autopsia, oppure esame citologico su un campione non tissutale, quale ad esempio feci);

5 - accertato con esame microscopico (istologico su tessuti ottenuti dalla biopsia o autopsia, o esame citologico su campioni non tissutali, quale escreato o liquidi organici raccolti all'endoscopia). L'esame colturale non è sufficiente poiché la presenza di CMV può essere rilevata anche in assenza di malattia. Un elevato titolo anticorpale contro CMV non è sufficiente, perché può essere riscontrato anche in assenza di modifiche istopatologiche;

6 - la diagnosi di retinite da Citomegalovirus (CMV) è usualmente presuntiva, basata su caratteristiche osservazioni in una serie di esami oftalmoscopici. La diagnosi accertata di retinite da CMV raramente può essere fatta al microscopio (esame istologico di tessuti ottenuti da biopsia o autopsia, oppure esame citologico);

7 - accertato con:

reperti clinici di disabilità cognitiva e/o disfunzioni motorie, progressive nel giro di settimane o mesi, che interferiscono con le quotidiane attività anche lavorative, in assenza di una malattia concomitante o di altre condizioni diverse dall'infezione da HIV che potrebbero spiegare tali reperti;

i metodi per escludere tali malattie e condizioni concomitanti devono includere l'esame del liquor e TAC (o risonanza magnetica nucleare) oppure l'esame autoptico;

8 - accertato con l'esame microscopico (istologico o citologico), con coltura oppure con evidenziazione dell'antigene in un campione del tessuto interessato (ottenuto ad esempio con biopsia o autopsia);

9 - accertato con esame microscopico (istologia su tessuti ottenuti da biopsia o autopsia, oppure esame citologico su un campione non tissutale, quale ad esempio feci);

10 - accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuti ottenuti da biopsia o autopsia);

La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO quale IL REPERTO DI UNA CARATTERISTICA LESIONE DELLA CUTE O DELLE MEMBRANE MUCOSE:

11 - accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuti ottenuti dalla biopsia o autopsia);

12 - come 11;

13 - come 11;

14 - l'accertamento della patologia da micobatterio è colturale.

La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale esame microscopico di un campione di feci o di liquidi corporei normalmente sterili o di tessuto da un sito diverso o associato da polmoni, cute, linfonodi cervicali o ilari, in cui sono evidenti bacilli acido-resistenti (ARB):

15 - l'accertamento della patologia da micobatterio è colturale. La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale esame microscopico di un campione di feci o di liquidi corporei normalmente sterili o di tessuto da un sito diverso o associato da polmoni, indipendentemente da un coinvolgimento polmonare, in cui sono evidenti bacilli tubercolari;

16 - come 14;

17 - accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuto polmonare ottenuto dalla biopsia o dall'autopsia, o esame citologico dell'escreato o altri campioni non tissutali, come quelli ottenuti dalla broncoscopia).

La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale il reperto delle seguenti combinazioni:

a) un'anamnesi di dispnea espiratoria o tosse non produttiva di recente inizio (entro i tre mesi precedenti)

E

b) evidenza radiologica nel torace di diffusi infiltrati interstiziali bilaterali o evidenza con scintigrafia al gallio di polmonite diffusa bilaterale

E

c) emogas-analisi arteriosa indicante una p02 <70 mmHg o un diminuito rapporto di ventilazione/perfusione (<80% dei valori predetti) o un incremento del gradiente della tensione di ossigeno alveolo-arterioso

E

d) nessuna evidenza di polmonite batterica;

18 - accertato con esame microscopico (esame istologico su tessuti ottenuti dalla biopsia o autopsia);

19 - diagnosi accertata da un esame colturale;

20 - accertato con esame microscopico (esame istologico di tessuto cerebrale ottenuto dalla biopsia o autopsia, o esame citologico sul pus di un ascesso cerebrale).

La diagnosi presuntiva è con QUALSIASI ALTRO METODO, quale il reperto delle seguenti combinazioni:

a) recente insorgenza di una consistente anormalità neurologica focale con patologia intracranica o un ridotto livello di coscienza

E

b) evidenza di un addensamento (con TAC o RMN) o evidenza radiologica accentuata da iniezione di un mezzo di contrasto

E

c) anticorpi sierici contro la toxoplasmosi o efficace risposta alla terapia specifica;

21 - accertata con reperti di notevole involontaria perdita di peso (più del 10% del peso normale) più diarrea cronica (≥ 2 scariche al giorno per ≥ 30 giorni) oppure debolezza cronica e febbre documentata (≥ 30 giorni, intermittente o costante) in assenza di una malattia o condizione concomitante diversa dall'infezione da HIV che potrebbe spiegare i reperti (es. cancro, tubercolosi, criptosporidiosi o altre specifiche enteriti);

24 - accertato con un esame microscopico (istologico o citologico), con coltura oppure con evidenziazione dell'antigene in un campione del tessuto interessato (ottenuto ad esempio con biopsia o autopsia);

25 - come 24;

26 - accertata con microscopia (istologia o citologia);

27 - diagnosi accertata: polmonite ricorrente (due o più episodi in un periodo di dodici mesi), acuta (nuova evidenza radiologica con negatività tra i due episodi) diagnosticata mediante:

1) evidenza radiologica di polmonite;

2) coltura (o altri metodi diagnostici specifici) di un patogeno (diverso da Pneumocystis Carinii o Mycobacterium Tubercolosis) in grado di causare polmonite. I casi che non hanno la conferma di laboratorio del microorganismo in causa per uno degli episodi vanno considerati diagnosticati presuntivamente.

Diagnosi presuntiva: polmonite ricorrente (due o più episodi in un periodo di dodici mesi); acuta (nuova evidenza di alterazioni radiografiche con quadro negativo nel periodo intercorrente fra i due episodi) diagnosticata su base clinica o radiologica;

28 - tubercolosi polmonare accertata con coltura; diagnosi presuntiva su base clinica e radiologica.

SEZIONE 3:

15) riportare il valore assoluto minimo osservato dei linfociti T4;

16) riportare il test/i tests sierologici eseguiti con i relativi risultati.

SEZIONE 4:

17) le informazioni richieste in questa parte della scheda devono essere raccolte da intervista del paziente. Specificare nelle note se provenienti da fonte diversa;

18) si intendono come partners sessuali a rischio: tossicodipendenti, omosessuali, bisessuali, prostitute/i, originari di zone endemiche (Africa ed America centrale), politrasfusi, emofilici;

19) il termine «fattori per la coagulazione» si riferisce solo a prodotti non cellulari di fattori di coagulazione, non a piastrine o altre cellule ematiche. Il fattore mancante si riferisce a qualsiasi proteina circolante indicata come «fattore I», «fattore II», «fattore III»..... fino al «fattore XII». Queste alterazioni includono l'emofilia e la malattia di Von Willebrand (alterazione del fattore VIII) e l'emofilia B (fattore IX). Non includono altre malattie emorragiche, quali ad esempio la trombocitopenia, trattabile con trasfusione di piastrine.

Se è stata ricevuta una sola trasfusione di piastrine, o altre cellule del sangue, o plasma, allora la risposta corretta alla domanda «fattori della coagulazione» è NO e alla altra domanda circa le trasfusioni è SI.

20) la trasfusione qui indicata è intesa come fattore di rischio per l'acquisizione dell'infezione da HIV, per cui ci si riferisce solo a trasfusioni precedenti lo stato di infezione e o l'insorgenza dei sintomi della stessa.

ALLEGATO 5

SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO ADULTO DI SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (Età > 12 Anni)

SEZ. 1 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

(1) Cognome .... Nome.. (2) Sesso [M] [F]

(3) Comune di nascita .... Prov. [ ][ ] (4) Data di nascita [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
o stato estero gg mm aa

(5) Nazionalità .... (6) Occupazione ....

Stato civile: Celibe/Nubile [ ] Coniugato/a [ ] .... Vedovo/a [ ] Separato/a [ ]
nome e cognome del coniuge se disponibile

(7) Residenza anagrafica: Comune .... Prov. [ ][ ]

(8) Diagnosi di AIDS effettuata sul paziente: Vivente [ ] Deceduto [ ]

Se la segnalazione si riferisce ad un soggetto già deceduto, specificare:

Data decesso [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] (9) Comune di decesso .... Prov [ ][ ]
gg mm aa

(10) Decesso associato all'AIDS: Sì [ ] No [ ]

(11) Specificare la causa del decesso ....

....

SEZ. 2 MALATTIE INDICATIVE DI IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (12)

(12) *Barrare per ogni caso al massimo 6 delle malattie presenti*

N.	Malattia	Data diagnosi (13) giorno / mese / anno	Diagnosi (14) ACCERTATA	Diagnosi PRESUNTIVA (14)
1	Candidosi - bronchi, trachea o polmoni	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
2	Candidosi - esofagite	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
3	Criptococcosi, extrapolmonare	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
4	Criptosporidiosi, intestinale cronica	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
5	Malattia da Cytomegalovirus	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
6	Retinite da CMV	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
7	Encefalopatia da HIV	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
8	Herpes simplex: ulcera/e, croniche (>1 mese) o bronchite, polmonite o esofagite	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
9	Isosporidiosi, cronica intestinale (>1 mese)	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
10	Sarcoma di Kaposi	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
11	Linfoma di Burkitt (o equivalente)	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
12	Linfoma immunoblastico (o equivalente)	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
13	Linfoma primitivo cerebrale	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
14	Micobatteriosi, Mycobacterium avium o M. kansasii	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
15	M. tubercolosis, disseminata o extrapolmonare	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
16	Mycobacterium, di altre specie o di specie non identificata, disseminata o extrapolmonare	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
17	Pneumocystis carinii, polmonite	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
18	Leucoencefalopatia multifocale progressiva	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
19	Sepsi da salmonella, ricorrente	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
20	Toxoplasmosi cerebrale	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
21	Wasting Syndrome da HIV	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
24	Coccidioidomicosi disseminata	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
25	Istoplasmosi disseminata	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
26	Carcinoma cervicale invasivo	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	NON VALIDA
27	Polmonite ricorrente	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2
28	Tubercolosi Polmonare	[ ][ ] [ ][ ] 1 9 [ ][ ]	1	2

Rev 07/93 ISS

NON VALIDA = la diagnosi presuntiva non risponde ai criteri di definizione di caso di AIDS

SEZ. 3 ESAMI DI LABORATORIO

(15) Valore assoluto minimo dei T4 [ ][ ][ ][ ]

(16) Ricerca anticorpi anti-HIV - 1 pos [ ] neg. [ ] indet. [ ] non eseg [ ]

Ricerca anticorpi anti-HIV - 2 pos. [ ] neg. [ ] indet [ ] non eseg [ ]

SEZ. 4 MODALITA' DI TRASMISSIONE (Dopo il 1978 e prima della diagnosi di AIDS o di documentata sieropositività) (17)

Uso di droghe per via endovenosa Sì [ ] No [ ] Rifiuto alla risposta [ ]

Rapporti sessuali con uomini Sì [ ] No [ ] Rifiuto alla risposta [ ]

Rapporti sessuali con donne Sì [ ] No [ ] Rifiuto alla risposta [ ]

(18) Rapporti sessuali con soggetti a rischio Sì [ ] No [ ] Rifiuto alla risposta [ ] Ignoto [ ]

Se sì, specificare quali soggetti* ....

Vedere punto 18 delle istruzioni

Eventuale sieropositività del partner "a rischio" [Sì] [No] Rifiuto alla risposta [ ] Ignoto [ ]

(19) Assunzione di fattori per la coagulazione [Sì] [No]

Specificare fattore mancante: Emofilia [A] (Fattore VIII) [B] (Fattore IX) Altro .... *specificare*

(20) Trasfusioni di sangue intero o suoi derivati Sì [ ] No [ ] Ignoto [ ]

Se unica trasfusione specificare: motivo ....

data [ ][ ] [1][9][ ][ ] (mese, anno) Ente ricovero ....

SEZ. 5 SEGNALAZIONE

Medico che segnala il caso .... *cognome* .... *nome*

Divisione/Clinica/Reparto ....

Ente/Ospedale di appartenenza ....

Indirizzo Ente/Ospedale. Via .... Città .... [ ][ ][ ][ ][ ] CAP Prov. [ ][ ]

Tel. [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] USL [ ][ ][ ][ ] Data compilazione [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] (gg, mm, aa)

SEZ. 6 NOTE

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Non compilare spazio riservato all'ISS

Data di arrivo scheda [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] (gg, mm, aa) Classificazione caso .... Sigla revisore .... Codice ISS [ ][ ][ ][ ][ ]

94A3103

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 maggio 1994

Dollaro USA	1601,13
ECU	1848,50
Marco tedesco	958,88
Franco francese	279,55
Lira sterlina	2399,29
Fiorino olandese	854,21
Franco belga	46,572
Peseta spagnola	11,611
Corona danese	245,14
Lira irlandese	2343,25
Dracma greca	6,477
Escudo portoghese	9,287
Dollaro canadese	1158,98
Yen giapponese	15,312
Franco svizzero	1120,85
Scellino austriaco	136,30
Corona norvegese	221,40
Corona svedese	206,44
Marco finlandese	295,03
Dollaro australiano	1152,81

94A3214

Proroga del termine di presentazione delle domande al comitato per la ripartizione dei danni subiti da società italiane, da altre persone giuridiche di diritto privato e dalle imprese del settore pubblico a seguito della invasione del Kuwait.

Si rende noto che il termine di presentazione delle domande relative al risarcimento dei danni subiti a seguito della invasione del Kuwait da società, da altre persone giuridiche di diritto privato e dalle imprese del settore pubblico, originariamente fissato al 28 febbraio 1993 con comunicato del Ministero del tesoro del 6 ottobre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1992), è prorogato al 15 giugno 1994.

Le suddette domande, redatte sull'apposito formulario «E», dovranno essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione IX - Via XX Settembre, 97 - Roma.

94A3144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 18 aprile 1994 il dott. Paolo Francesco Campanelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Fashion Sport», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 novembre 1979, in sostituzione della dott.ssa Elvira Matarozzi, revocata.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1994 il sig. Massimiliano Michetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Gestione operaia dello stabilimento FIAM a r.l.», con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 dicembre 1977 in sostituzione del rag. Gianluca Ponzio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1994 il dott. Lorenzo Cardinale Ciccotti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.A.R. - Società autonoleggi aeroporti Roma» posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 30 ottobre 1981, in sostituzione della rag. Rischia Nadia, revocata.

94A3145

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale Campionato mondiale di Hockey su ghiaccio 1994 - Estrazione dell'8 maggio 1994

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Campionato mondiale di Hockey su ghiaccio 1994 - Estrazione dell'8 maggio, in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie L 11159 di lire 2 miliardi abbinato alla squadra del Canada;

2) Biglietto serie D 83292 di lire 300 milioni abbinato alla squadra della Finlandia;

3) Biglietto serie V 55512 di lire 250 milioni abbinato alla squadra della Svezia;

4) Biglietto serie I 80515 di lire 150 milioni abbinato alla squadra degli Stati Uniti d'America.

B) *Premi di seconda categoria:*

Premi di lire 40 milioni cadauno:

1) Biglietto serie C 50629;
2) Biglietto serie C 85037;
3) Biglietto serie C 88769;
4) Biglietto serie D 75583;
5) Biglietto serie E 36693;
6) Biglietto serie F 70311;
7) Biglietto serie G 33177;
8) Biglietto serie G 90358;
9) Biglietto serie I 04848;
10) Biglietto serie N 63237;
11) Biglietto serie P 29837;
12) Biglietto serie Q 79765;
13) Biglietto serie R 35018;
14) Biglietto serie V 43788;
15) Biglietto serie V 73944;
16) Biglietto serie V 78257;

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie L 11159, L. 3.500.000;
2) Biglietto serie D 83292, L. 2.500.000;
3) Biglietto serie V 55512, L. 2.000.000;
4) Biglietto serie I 80515, L. 1.000.000.

Ai venditori dei 16 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

94A3143

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento:

E09A Anatomia umana, un posto;

E13X Biologia applicata, un posto;

F071 Malattie infettive, un posto;

F07A Medicina interna, due posti;

F11B Neurologia, tre posti.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3153

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

diritto internazionale privato e processuale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3154

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

economia politica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3155

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura questa scuola intende provvedere mediante trasferimento:

«Istituzioni di fisica matematica» n. 26700:

Gruppo A030 Fisica matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3156

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

L AQUILA
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti 9 A

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio 21

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti 8/10/12

PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146

BASILICATA

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco 99

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51 53

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto 15

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro 29 33

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

NAPOLI
L ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto 168 170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba 20 23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour 75

SALERNO
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1 C

CARPI
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado 5

FORLI
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 2 F

MODENA
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre 160

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M

RIMINI (Forlì)
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna 30

LAZIO

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/L F G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone 61/A

SORA (Frosinone)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo 1

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre 172/R

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS CALABRESE
Galleria V Emanuele 11 15

MONZA
LIBRERIA DELL ARENGARIO S R L
Via Mapelli 4

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32

VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour 4/5/6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli 8

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli 34

S BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione 42 44

PIEMONTE

ALESSANDRIA
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri 31

ALBA (Cuneo)
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

BIELLA (Vercelli)
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

TORINO
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo 176/B

BRINDISI
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria 4

CERIGNOLA
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

MOLFETTA (Bari)
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella 24

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSI DI MARIO
Corso V Emanuele 30/32

ORISTANO
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I 19

SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Mazzini 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma 137

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele 194

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso 56

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour 55

PALERMO
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo 37

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese 8

TOSCANA

FIRENZE
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour 46 R

GROSSETO
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci 9

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza 4/B

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

PISA
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille 13

PRATO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli 25

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci 41

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini 7

PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello 42

ROVIGO
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele 2

TREVISO
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

VERONA
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 4 *

L. 1.300